

L'IA e il giudice tributario

¹Relazione esposta alla Giornata di studi interdisciplinare su “Giustizia 4.0: Diritti, Algoritmi e Nuovi Equilibri” sul tema “La giustizia tributaria nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale” - 4 ottobre 2025, Capri.

Il tema dell’intelligenza artificiale (AI o anche *Artificial Intelligence*) è un tema affascinante, ma si discute di un campo di indagine in cui il giurista non può che avventurarsi con molta cautela.² Possiamo definire l’AI come il processo attraverso cui le macchine e i sistemi informatici simulano i processi di intelligenza umana³. L’avvento dell’AI ha rivoluzionato profondamente le dinamiche operative e decisionali, imponendo un ripensamento strategico su vari fronti. L’introduzione di sistemi intelligenti solleva questioni complesse

¹ La relazione, compilativa, ha lo scopo di illustrare il tema, sulla base delle recenti novità legislative e giurisprudenziali, dell’IA nel settore giustizia, secondo le prime interpretazioni degli operatori del diritto.

² Le modalità procedurali dei sistemi di IA si fondano su due elementi salienti: in primo luogo, su una dimensione statico – correlazionale, che viene impiegata “per anticipare con valutazione prospettiva l’accadimento di certe situazioni secondo l’*id quod plerumque accidit*”; in secondo luogo, su una capacità di influenza prescrittiva: i sistemi di IA mirano, a livello di effetti, a ‘conformare o almeno orientare la condotta di collettività di soggetti’. In ragione di questa prospettiva, la sfera dell’IA opera sulla base di un c.d. Training set, che viene fornito dall’ingegnere dell’IA, sulla base del quale il meccanismo sviluppa i suoi ragionamenti, articolando future risposte e reazioni.

³ Non vi è unanimità di vedute circa l’individuazione di un preciso spettro semantico della locuzione ‘*artificial intelligence*’, si pensi alle differenti nozioni fornite dalle varie fonti comunitarie e sovranazionali, nella Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia il 3-4 dicembre 2018, si suole distinguere tra AI forte e AI debole. Un primo elemento di discussione è infatti la tipologia di IA utilizzabile. Suddividendo, con grande approssimazione, i sistemi di IA in due categorie, possiamo distinguerli in *artificial general intelligence* (AGI) e *artificial narrow intelligence* (ANI).

La prima, definita anche “forte”, rappresenta la capacità dell’elaboratore di completare compiti intellettuali allo stesso livello di un essere umano. Il grado di elaborazione di una AGI dovrebbe poter arrivare alla capacità di acquisire, analizzare, processare e riadattare le informazioni, con il fine ultimo di raggiungere l’obiettivo attraverso procedure non schematiche ma se vogliamo quasi cognitive (tant’è che per parte della comunità scientifica il termine AGI sarebbe da usare solo ed esclusivamente per le IA dotate di capacità senziente).

Le capacità di una ANI al contrario, si limitano all’esecuzione ottimale – anzi, perfetta – di un singolo compito o comunque di un insieme di compiti che non richiedano elaborazioni cognitive. Un classico esempio di intelligenze “deboli” (è così che vengono chiamate le ANI in italiano) sono tutti i device di domotica vocale, come Siri o Alexa o l’assistente vocale di Google.

Chiaramente una IA forte potrebbe supportare elaborazioni complesse di compiti e di analisi dei dati, ma è anche vero che in un contesto come quello della prevenzione alla corruzione, ossia un contesto dove vengono vagliati i comportamenti di operatori umani, affidare delle task ad una IA che non abbia processi trasparenti e chiari potrebbe risultare dannoso più che proficuo. Al contrario, l’utilizzo di intelligenze “deboli” potrebbe comportare grossi vantaggi in termini di risparmio di risorse e velocizzazione dei processi. Bisogna infatti ricordare che una ANI, pur se definita “debole” non è caratterizzata da scarsa efficienza, tutt’altro. Semplicemente si tratta di IA che non intervengono attraverso elaborazione autonoma o cognitiva, applicando regole e modelli prestabiliti pur essendo caratterizzati da grandissima precisione ed elevata percentuale di successo. Un primo passo consiste nel machine learning e nella possibilità di elaborare i big data, nell’ottica di velocizzare le procedure di analisi ed integrazione dei dati.

relative alla responsabilità, alla trasparenza e all'equità, richiedendo un approccio integrato che coniughi innovazione tecnologica e consapevolezza normativa, oltre a una riflessione sul loro impatto a livello umano e culturale.

Il ricorso a formule e a metafore che antropomorfizzano il mondo invisibile degli algoritmi, quale l'intelligenza artificiale, le reti neurali, l'apprendimento predittivo ingenerano nell'immaginario collettivo la suggestione che il processo decisionale delle macchine 'intelligenti' possa riprodurre in tutto quello umano. Spesso quando si parla o si scrive di intelligenza artificiale ci si riferisce a una delle componenti come l'<apprendimento automatico>. In questo caso, per avere a che fare con l'AI è necessario che siano presenti sia componenti *hardware* sia *software* specializzati per la scrittura e l'addestramento degli algoritmi. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono strettamente correlati, anche se non sono la stessa cosa. L'apprendimento automatico è considerato un sottoinsieme della IA, ed è il processo costituito dall'uso di modelli matematici di dati per aiutare un computer ad apprendere senza istruzioni dirette. Un computer 'intelligente' usa l'IA per pensare come un essere umano ed eseguire attività in modo autonomo.⁴ Per eseguire il *training* di un computer affinché simuli il modo in cui gli esseri umani pensano è possibile usare una rete neurale, ovvero una serie di algoritmi modellati in base al cervello umano. La rete neurale aiuta il sistema informatico a ottenere l'intelligenza artificiale tramite *Deep Learning*. Questa stretta relazione è il motivo per cui il confronto tra l'intelligenza artificiale e apprendimento automatico è in effetti un'analisi delle modalità di interazione tra intelligenza artificiale.

In estrema sintesi, il modo di procedere dell'IA passa attraverso due snodi importanti: il primo riguarda il suo metodo di ragionamento di tipo statistico – correlazionale, che impiega per anticipare con valutazione prospettica l'accadimento di certe situazioni secondo l'*id quod plerunque accidit*. Il secondo snodo riguarda invece gli effetti dell'agire intelligente, tendenti a conformare o almeno ad orientare. In questo modo, si anticipa un

⁴ L'apprendimento automatico è l'approccio usato da un sistema informatico per sviluppare la rispettiva intelligenza.

probabile evento futuro. L'AI consente senz'altro di analizzare grandi quantità di dati e può rappresentare un importante ausilio in qualsiasi settore lavorativo, tuttavia occorre garantire la giusta attenzione alla sicurezza dei dati, alla tutela della *privacy* e al rispetto dei principi etici nell'impiego di tale strumento.

L'IA può anticipare con prognosi *ex ante* il possibile esito di un processo grazie ad una accurata e puntuale profilazione del giudice in modo da prevederne la decisione sulla base delle sue sentenze rese su casi analoghi, completate da penetranti indagini automatizzate.⁵ Ma in realtà, allo stato, non possiamo dire di aver compreso esattamente come opera il nostro cervello, ragione per cui non siamo in grado di replicarne il funzionamento, trasferendolo nella dimensione digitale. Non siamo ancora nella condizione di capire come la chimica diventi coscienza negli scambi tra i nostri neuroni.⁶

Sulla base di questa non contestabile distanza tra l'intelligenza artificiale e quello che sappiamo dell'intelligenza umana, dobbiamo riflettere sulla questione del significato e delle criticità ovvero delle potenzialità di quella che, nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di IA, viene chiamata con una espressione molto generica 'giustizia predittiva'. In genere, l'intelligenza 'predittiva' è una funzionalità della IA che aiuta a prevedere tendenze, modelli, e comportamenti grazie all'individuazione di relazioni di causa ed effetto nei dati.

La 'giustizia predittiva' è una locuzione priva di connotazione scientifica, che in qualche misura appare ingannevole, poiché i sistemi di IA, cui essa si riferisce, non predicono il futuro.⁷

⁵ La concettualizzazione dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico richiede una comprensione profonda delle sue implicazioni epistemologiche. Le definizioni presentate dalla Commissione Europea (2019), Russel e Norvig (2020), e dall'OCSE (2019) convergono nell'identificare l'IA come un sistema computazionale che opera sulla base di obiettivi predefiniti, ma presentano sfumature significative che meritano un'analisi più approfondita.

⁶ Sono considerazioni di Carmela Salazar "Judex ex machina?", Note su giustizia, giudici e intelligenza artificiale, Consulta online, 2021, fasc.III (estratto).

⁷ La giustizia predittiva è un sistema che consente di prevedere il possibile esito di una controversia sulla base delle precedenti soluzioni date a casi analoghi o simili. Si tratta di una opzione che indubbiamente suscita il timore di ritorno a una visione meccanicistica del ruolo del giudice, mascherata e innovata dall'utilizzo delle tecnologie.

Con tale locuzione, si fa riferimento agli innovativi metodi per automatizzare la ricerca in capo legale, elaborati e offerti ai privati (studi legali, società di consulenza, imprese di assicurazioni ecc.), dalle aziende di *Legaltech* al fine di fornire indicazioni sul possibile esito di una eventuale controversia in alcune materie e sulla probabile tempistica di definizione della stessa.

I sistemi di giustizia predittiva si atteggiano a strumenti utilizzabili *‘per la redazione o il controllo di contratti o documenti, per valutazioni tecniche, come il calcolo dell’indennità in caso di licenziamento, di assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, per la quantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.’*; ma tali sistemi sono anche dispositivi idonei a prospettare la probabilità che una determinata controversia abbia un certo esito o si chiuda entro un certo arco temporale.

In questo caso la valutazione del sistema di IA tiene conto dei dati normativi applicabili al caso con riguardo al quale il sistema viene interpellato e fa riferimento ai precedenti giudiziari relativi a controversie analoghe. Il fine è quello di orientare gli utenti che interrogano il sistema, anche per indurli a rinunciare ad un contenzioso che li vedrebbe probabilmente soccombenti, con conseguente effetto deflattivo.

Più che predizioni appare più corretto parlare di previsioni, infatti, mentre nel caso di valutazioni ancorate ai parametri oggettivi cui si commisurano gli indennizzi, i risarcimenti etc. l’indicazione fornita dal sistema dell’intelligenza artificiale può anticipare con una buona dose di precisione il *quantum* oggetto dell’eventuale decisione giudiziaria, con riguardo alla previsione dell’esito della controversia mi sembra lecito formulare qualche perplessità.

E viene a questo punto in rilievo la questione del ruolo del giudice e il rapporto con l’intelligenza artificiale. Ho letto tante pubblicazioni e articoli, e posso dire che i più concordano con il fatto che il processo decisionale del giudicante non possa essere riprodotto con sistemi matematici perché conta margini di inevitabili incertezza, in quanto

‘le condizioni iniziali’ in presenza delle quali si applicano tali modelli sono esposte a mutazioni che, anche laddove fossero di lieve entità, possono riprodurre alterazioni significative nell’equilibrio complessivo del sistema, tali da determinare effetti macroscopici non preventivabili.⁸ La letteratura ormai copiosa che ha trattato il tema della c.d. giustizia predittiva tramite l’uso dell’intelligenza artificiale ha messo a fuoco un dato che poteva sembrare ovvio ma che forse va ribadito, ossia l’inattuabilità di una IA in funzione sostitutiva del giudice. L’umanità del giudice è imposta dalla Costituzione che stabilisce, all’art. 102, che *“la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinario o giudici speciali”*.⁹

Quali sono le condizioni iniziali che possono influenzare il processo decisionale di un giudice.

1. Il fatto;¹⁰
2. I riferimenti normativi;
3. I riferimenti giurisprudenziali.

Viene subito in rilievo la circostanza che l’imprevedibilità dell’evoluzione delle controversie si scontra anche con i possibili incidenti del processo decisionale, pertanto la ‘giustizia predittiva’ può non essere efficiente.

Si possono citare alcuni esempi di ‘incidente’ del processo decisionale:

1. La rimessione di una questione di diritto alla Corte costituzionale;
2. La rimessione della causa al Presidente di sezione per la eventuale riunione ad altra per connessione soggettiva o oggettiva;

⁸ Molto interessante la lettura “La decisione giudiziaria robotica”, di Massimo Luciani, in “Nuovo Diritto Civile”, 2018, I.

⁹ La componente umana è immanente nella figura del giudice, ed anche rilevante, tanto che l’ordinamento si preoccupa di valutare il magistrato non solo sotto il profilo della preparazione, ma anche sotto il profilo dell’equilibrio, dell’imparzialità, dell’indipendenza e della correttezza nei rapporti con i colleghi, gli avvocati, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, i cittadini e i mezzi di comunicazione.

¹⁰ Il giudizio umano è irraggiungibile nella valutazione dei fatti, ossia nella capacità di apprezzare le sfumature, sempre mutevoli, di ciascun caso concreto al fine di comprendere cosa sia accaduto nella specifica occasione posta alla sua attenzione. In alcuni processi, possono assumere rilevanza le qualità personali e professionali dei soggetti coinvolti, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si sarebbero verificati, le modalità concrete, il contesto, gli antecedenti e le conseguenze. Inoltre, il giudizio umano non è raggiungibile dalla IA anche per la capacità di ‘ascolto empatico’, ossia per le capacità di comprensione di un fatto umano che solo un altro essere umano potrebbe avere, sulla base di un bagaglio esperienziale e di un vissuto.

3. Il fatto che il giudice può, e in certi casi deve, proporre una questione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.

In sostanza, l'andamento del processo non è prevedibile.

E poi vi è un fattore che stabilisce un limite insormontabile all'utilizzo della IA: il dubbio. Vi è una vasta area del diritto che riconosce il dubbio, come concetto estraneo alla linearità matematica, che si sottrae a interpretazioni univoche perché esprime l'indeterminato giuridico. E poi cosa accade quando il giudice deve interpretare categorie aperte e non specificamente codificate come la buona fede o la diligenza del buon padre di famiglia?

Nel processo decisionale del giudice assume un ruolo determinante la valutazione del caso concreto che può, a seguito dell'*iter* interpretativo del giudicante, condizionare l'applicazione del riferimento normativo, propendere per un indirizzo giurisprudenziale piuttosto che per un altro. Ma, soprattutto, creare diritto vivente e procedere all'interpretazione della norma, secondo una nuova *ratio* che può dipendere anche da un intervento normativo sopravvenuto inerente a fattispecie assimilabile. Infatti, il primo rischio segnalato da più parti è quello dell'appiattimento del giudicante sui suggerimenti dell'intelligenza artificiale. Si teme che il giudice, che disponga di potenti strumenti per l'elaborazione dei fatti e l'individuazione di precedenti e di soluzioni da adottare al caso concreto, possa abdicare allo sviluppo di un proprio ragionamento logico – giuridico, affidandosi in maniera acritica a tali strumenti. Inoltre, gli algoritmi opererebbero su basi costituite da precedenti e quindi riferite al passato, con il rischio di indurre la giurisprudenza a stratificarsi su quanto già acquisito, omettendo di rinnovarsi e di intraprendere nuovi percorsi.¹¹

L'uso della IA per i giudici è limitato dal ruolo che il giudice in genere, e quindi anche il giudice tributario svolge. Il ruolo del giudice tributario non è quello di un *'funzionario che*

¹¹ E' emerso anche un ulteriore rischio, ossia quello della profilazione degli operatori e in particolare di giudici e avvocati. Al fine di comprendere detto rischio, in Francia è stato imposto per legge uno stop preventivo alle iniziative volte a servirsi degli *open data* giudiziari per studiare *tools* che permettessero di profilare i magistrati per ricostruire il loro pensiero giuridico e giudiziario, al fine di impostare su base predittiva ipotesi di difesa.

esprime la volontà degli altri poteri dello Stato, ma è un tecnico del diritto capace non solo di leggere ed interpretare le disposizioni legislative, ma anche di cogliere e perseguire i valori in base ai quali devono essere risolte le alternative proposte dall'impiego delle varie tecniche interpretative'.

Inoltre, l'elaborazione dell'apparato argomentativo delle decisioni dei magistrati non attinge soltanto ai dati normativi e ai precedenti, ma si alimenta, anzi dovrebbe alimentarsi, anche, con il dibattito dottrinale sulle tematiche coinvolte nei giudizi.

Quindi, per un utilizzo corretto della IA dovremmo inserire a quella scaletta costituita da: fatto, riferimenti normativi, riferimenti giurisprudenziali, anche la voce riferimenti dottrinali.

Quante volte nella redazione di una sentenza, è stato fondamentale attingere all'evoluzione del dibattito dottrinale che ci ha consentito di rinsaldare la motivazione delle decisioni, soprattutto quando abbiamo dovuto risolvere controversie di particolare complessità.

Sotto un altro profilo, l'esercizio logico che effettua il giudicante parte anche dall'individuare il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti che vengono in evidenza nel caso concreto ad egli sottoposto. Il processo logico che fa riferimento alla norma di diritto, deve tenere conto di una pluralità di fonti, nazionali e eurounitarie, che possono venire in conflitto tra loro.

Viene naturale a questo punto la domanda: in che modo può essere utile al giudice tributario un sistema di intelligenza artificiale?

Quali sono le criticità?

Il Regolamento europeo sulla IA (c.d. IA ACT Regolamento UE 2024/1689)¹² ha sancito quattro livelli di rischio, in base ai quali poter valutare, differenziando le diverse ipotesi

¹² A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, n. 1689, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, finalmente si riscontra nel nostro ordinamento una definizione d'intelligenza artificiale più propriamente declinata come 'sistema di intelligenza artificiale'.

concrete, il grado di pericolosità a cui i sistemi di IA espongono la realtà sociale, nelle sue dinamiche economiche e culturali, e il terreno giuridico – politico. Il Regolamento definisce all'art. 3, par. 1, n. 1) che una IA è *“un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”*.

Il Regolamento UE prevede:

- obbligo di implementare un sistema di valutazione e gestione del rischio: gli utilizzatori dei sistemi di IA ad alto rischio devono predisporre e mantenere attivo un sistema continuo di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi potenziali, con particolare attenzione agli impatti sui diritti fondamentali, sulla sicurezza e sulla salute degli individui. Questo sistema deve essere documentato e costantemente aggiornato per adattarsi all'evoluzione tecnologica e ai nuovi scenari applicativi.
- attenta valutazione della qualità e dell'adeguatezza dei dati utilizzati per l'addestramento degli algoritmi: i dati impiegati nei modelli di AI devono essere accurati, completi e rappresentativi per evitare BIAS (il termine si riferisce a una distorsione sistematica che altera l'accuratezza, l'obiettività o l'imparzialità del percorso decisionale, un'informazione o un modello. Il BIAS si manifesta quando un sistema algoritmico produce risultati imprecisi o discriminatori a causa di pregiudizi presenti nei dati inseriti) e discriminazioni che possano pregiudicare l'equità e l'affidabilità del sistema. Sono richiesti controlli rigorosi sulla provenienza, la qualità e la gestione del dataset.

Invero l'algoritmo può risultare discriminatorio quando si fonda su un set di dati che è già in partenza discriminatorio. E' il principio del c.d. *garbage in garbage out*: l'esito del lavoro dell'algoritmo non può che riflettere ed essere determinato dalla qualità dei dati sui quali è costruito.

- Supervisione umana. L'AI Act prescrive che i sistemi intelligenti ad alto rischio debbano essere soggetti a un controllo umano adeguato e proporzionato, affinché l'intervento umano possa prevenire o mitigare eventuali effetti negativi derivanti dall'automazione. Tale supervisione può avvenire *ex ante*, mediante la validazione e la certificazione delle soluzioni adottate, ed *ex post*, attraverso meccanismi di monitoraggio e revisione continua.

- Obblighi di trasparenza e informazione: è previsto che gli sviluppatori e gli utilizzatori di tali sistemi rendano disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, sui limiti e sugli obiettivi di sistema, specificando in modo chiaro i livelli di sicurezza, i rischi per la salute, la *privacy* e i diritti fondamentali. Inoltre, devono essere fornite indicazioni sui dati utilizzati per l'addestramento del modello e sulle modalità di utilizzo delle informazioni da parte del sistema, al fine di garantire un livello adeguato di comprensibilità e prevedibilità del suo funzionamento.¹³

Per il Legislatore comunitario il ricorso ai sistemi di IA è consentito purché nel rispetto di rigorose norme regolatrici. Per il settore della giustizia, il ricorso alla IA viene ritenuto ad ‘alto rischio’, quindi, meritevole di peculiare trattamento normativo, che ne limiti e definisca gli spazi di operatività.

Il Considerando 52 e 61 e l'art. 6 dell'AI ACT stabiliscono i sistemi di IA destinati ad essere usati dall'autorità giudiziaria, ammettendone l'utilizzo purché il sistema di IA, destinato a rilevare schemi decisionali o deviazione da schemi decisionali, non sia finalizzato a sostituire, o a influenzare, la valutazione umana precedentemente completata senza una adeguata revisione umana.

L'Amministrazione della giustizia rientra in un ambito caratterizzato da ‘alto rischio’, e quindi meritevole di particolare trattamento normativo, che ne limiti e ne definisca gli spazi di operatività¹⁴. Nel settore giustizia, il rischio immediatamente percepibile per i diritti è quello di una sentenza errata, sebbene generata da un sistema di IA. La non correttezza del provvedimento giudiziario deriva, in primo luogo, da un problema di carattere generale, comune a tutti i testi predisposti dall'algoritmo, ossia la circostanza che l'IA non conosce il significato delle parole. Infatti, come chiarito dal Consiglio d'Europa, l'IA si basa su una comprensione statistica del linguaggio: il suo scopo è definire, con la massima certezza possibile, la parola successiva, senza conoscenze proprie.

¹³ L'algoritmo resta una ‘scatola nera’ se non si è in grado di decifrarne la logica, cioè se non si comprende come tale procedimento metta assieme i dati e quindi effettui le valutazioni.

¹⁴ Cfr. Jacopo Volpi, Normatività giuridica e intelligenza artificiale. Principi, politica, gestione tecnologica, in *Ius*/20, Filosofia del diritto. Estratto dal n. 4/2025.

L'IA non ha una conoscenza diretta del senso dei termini, ma semplicemente valuta il grado di ripetizione della loro connessione e, sostanzialmente, si fonda sulla frequenza con cui una informazione introduce il problema della qualità del dato. E' evidente, infatti, che se l'*output* è determinato dalla ricorrenza delle informazioni (*input*), quando la loro reiterazione ha ad oggetto dati inesatti, l'algoritmo darà origine ad una risposta sbagliata. Per le suddette ragioni, le prestazioni dell'intelligenza artificiale applicata alla giurisprudenza si rivelano molto deboli e imperfette, rispetto ad altri campi dove i risultati invece possono essere sorprendenti.

Di questi principi si è fatto carico il legislatore nazionale, con la recente legge n. 132 del 2025, che all'art. 15 dispone testualmente: *“Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti”*.

Infatti, per l'utilizzo dell'IA sono stati codificati tre principi, che devono essere applicati nel sistema giudiziario italiano:

- a) Il principio della conoscibilità. Questo implica che ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- b) Il principio della non esclusività. In queste ipotesi, laddove una decisione automatizzata produca esiti normativamente rilevanti in capo alla sfera giuridica del soggetto, quest'ultimo ha diritto a che la decisione eventualmente assunta non sia unicamente basata 'su tale processo automatizzato', ma che sia supportata a un 'contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica'.
- c) Il principio della non discriminazione algoritmica. Può capitare che, anche ammettendo che l'algoritmo si riveli conoscibile e comprensibile e che non rappresenti il fondamento esclusivo della decisione, sia possibile che la pronuncia, o il provvedimento, basati sull'algoritmo, si rivelino egualmente discriminatori.

La IA può essere uno strumento di orientamento per cause semplici o seriali o interamente documentali?

Come abbiamo già rilevato, anche qui potrebbe esserci un rischio. Quello della ipervalorizzazione del ruolo del precedente, di per sé estranea al nostro ordinamento, con una tendenziale cristallizzazione dei *trend* giurisprudenziali prevalenti e un impoverimento della capacità del diritto di rispondere alle richieste delle istanze sociali.

Il valore del precedente, e quindi il valore della prevedibilità delle decisioni, potrebbe correre il rischio di cedere il passo, attraverso l'applicazione automatizzata della giustizia, ad una estrema standardizzazione delle sentenze, che, attraverso automatismi, potrebbero finire per prescindere dalle peculiarità delle singole concrete vicende.

Da parte di alcuni si è paventato il puro dominio del 'dato' statisticamente quantificabile. La serialità viene registrata in base ai dati che vengono forniti dall'uomo ad un sistema di IA. Pur essendo l'IA in grado di eseguire, peraltro con grande capacità ed efficienza (spesso superiori alle umane), compiti per raggiungere uno scopo, non ha la capacità di autodeterminarsi, ciò in quanto i sistemi di intelligenza artificiale non possiedono intenzionalità proprie, pertanto i dati da elaborare vengono selezionati e inseriti dall'uomo. Non può sfuggire che vi è anche il problema di trasparenza nel sistema di raccolta dei dati, e quindi di *privacy* perché l'applicazione dell'intelligenza artificiale impatta con la regolamentazione della protezione dei dati personali e, in particolare, con quelli definitivi come 'sensibili'.

Ma poi vi è anche un altro problema. Nel nostro sistema ordinamentale non sussiste il principio dello *stare decisis*, nel senso che il giudice può disattendere il precedente giurisprudenziale, non è obbligato ad adeguarsi a quanto deciso dal collega precedente, altrimenti sarebbe compromessa la sua indipendenza interna, anche se è tenuto a motivare sulle ragioni della sua autonomia volitiva.

Addirittura si potrebbe arrivare al paradosso che, nel caso in cui l'uso della IA dovesse in qualche fattispecie essere ritenuto necessario, e il giudice volesse prendere le distanze dal risultato della mente meccanica, dovrebbe non solo motivarlo in termini chiari e ragionevoli, ma anche svolgere un supporto istruttorio, necessario per acquisire prove aggiuntive, su cui fondare il convincimento opposto a quanto gli ha ordinato l'intelligenza, con un evidente aggravio e rallentamento del lavoro.

Un ulteriore argomento è di ostacolo all'ingresso nel processo dell'algoritmo decidente: la riserva di nomofilachia della Corte di Cassazione. Questo algoritmo sostituirebbe di fatto l'interpretazione unitaria del diritto, che è svolta dalla Corte Suprema (o comunque dalle Corti di ultima istanza nell'ambito della propria giurisdizione). Oltre al fatto che il giudice non può tollerare un *dominus* diverso dal legislatore, in quanto ha come unico termine di confronto la norma. E, nel caso dovesse motivare le ragioni del dissenso dall'IA, sarebbe come dire che il giudice ha due parametri ai quali conformare il suo giudizio: quello originario normativo imposto dall'art. 101 cost. e quello tecnico sopravvenuto, privo di titolo costituzionale.

Se vediamo la questione da questa prospettiva, sembrerebbe che la logica binaria dei sistemi di IA possa offrire un ausilio modesto ai magistrati nell'adempimento dell'obbligo costituzionale di motivare i loro provvedimenti.

In molti Paesi Europei, e non solo europei, come Singapore da ultimo, hanno adottato specifiche direttive.

In Francia, il *Tribunal des activités économiques de Paris*, ossia il Tribunale commerciale di Parigi, ha adottato una carta interna affermando che l'IA è solo ausilio e non si sostituisce al giudice. La Corte di Cassazione francese, in aprile, ha adottato il Rapporto/feuille de route "*L'intelligence artificielle au service de la justice*", che fissa principi direttivi e pre – requisiti per i progetti IA. Il Consiglio della magistratura/giurisdizione olandese ha approvato una carta con la quale ha definito gli ambiti di uso dell'intelligenza artificiale, con obbligo di supervisione umana e l'istituzione di un registro pubblico degli algoritmi. E altre linee guida sono state adottate in Germania, Spagna, e Regno Unito.

Anche le Corti europee hanno approvato documenti di strategia interna per l'utilizzo degli algoritmi nel sistema giudiziario.

Quali sono state le prime risposte degli addetti ai lavori.

Se si parte dal dato normativo, l'intelligenza artificiale può rappresentare un importante supporto all'efficienza e all'efficacia del sistema giudiziario, soprattutto sul lato organizzativo del giudice, ma non può certo sostituire il ruolo dell'essere umano, che adotta una decisione giudiziaria. Ciò in quanto, il giudizio non solo è una operazione umana, ma è soprattutto il risultato di una attività corale della quale il giudice è chiamato a fare una sintesi. La complessa attività del giudizio non può fare a meno della variabile umana, sia perché si nutre del contraddittorio, sia perché richiede l'impiego tanto del metodo deduttivo quanto del metodo induttivo, ma anche l'uso della ragionevolezza e della proporzionalità. Inoltre, necessita anche che si contempli la possibilità dell'errore, per questa ragione, il processo ha più gradi di giudizio e si struttura come un percorso in cui l'errore possa essere emendato.

Allora come si è orientato il legislatore e cosa si registra nei vari protocolli dei tribunali europei?

Si applica una disciplina precauzionale, ma l'effettività della disciplina precauzionale dipende da come verrà assicurata l'osservanza delle regole. Il Legislatore ha proposto sistemi di controllo: un sindacato preventivo sulle attività automatizzate non ancora avviate e un sindacato successivo su quelle in corso d'opera.

Il processo decisionale può essere aiutato da programmi digitali, se però c'è un controllo sufficiente prima, durante e dopo la decisione.

Come sappiamo la funzione decisoria del giudice tributario viene svolta in maniera individuale. La ricerca giurisprudenziale viene effettuata sulla base dell'iniziativa personale del singolo magistrato. Può capitare che il precedente della sezione sfugga. Da ciò il rischio di discontinuità nell'interpretazione del diritto sia tra Corti di Giustizia Tributarie diverse, sia all'interno della stessa Corte. L'IA può rappresentare un valido aiuto per l'uso di banche

dati delle sentenze di merito delle singole Corti. In questo modo, si può favorire la condivisione delle interpretazioni giurisprudenziali, consentendo al giudice tributario di trovare il precedente, e permettendo un controllo più rapido delle decisioni e una maggiore coerenza interpretativa anche tra Corti diverse.

Ovviamente questo deve avvenire, secondo i criteri di cui abbiamo parlato prima, attraverso la realizzazione di unità amministrative con il compito di monitorare il funzionamento delle banche dati, di interpretare gli *input* dell'intelligenza artificiale, favorendo un uso consapevole degli strumenti algoritmici.

Nel caso di un giudice orientato al controllo critico e alla supervisione dei processi decisionali assistiti dai sistemi di intelligenza artificiale, si può anche arrivare a una modificazione della funzione interpretativa del diritto, verso una prassi di validazione e correzione dei risultati generati dall'algoritmo. Ma le conseguenze sono ovviamente pervasive se si considera che la disciplina digitale non coinvolge solo i giudici, ma anche tutti i soggetti che interagiscono con il sistema giudiziario.

In un'ottica predittiva, i cittadini possono orientare il proprio comportamento legale in base alle previsioni dell'algoritmo. In questo caso, l'impiego di algoritmi di IA, come mezzo per anticipare l'esito probabile di una controversia, potrebbe consentire una deflazione del carico dei Tribunali e delle Corti. Quindi, quando la tecno – informazione diventa pubblica ed accessibile può essere orientata ad indurre certi comportamenti.

Possiamo concludere che per il giudice tributario l'uso delle banche dati può essere utile, certamente, sempre nell'ottica della consapevolezza che non necessariamente la decisione 'statisticamente corretta' coincide con quella 'giuridicamente' corretta, essendo quest'ultima il prodotto del libero apprezzamento del giudice nell'individuare ed applicare il diritto alla fattispecie concreta, anche in modo evolutivo e controcorrente.

Pur con questa asimmetria di fondo, la tecnologia predittiva può essere di grande ausilio nella pratica giudiziaria, sia per il giudice che per le parti (anche potenziali), perché

conoscere il probabile esito di una lite può determinare, tra le altre utilità, un accesso minore alla giurisdizione, posto che la consapevolezza anticipata del probabile esito del giudizio dovrebbe sconsigliare da azioni sorrette *ex ante* da ridotte speranze di accoglimento e potrebbe portare a maggiore conciliazione giudiziale.

Ma per utilizzare correttamente l'IA quale materiale di consultazione il giudice tributario deve disporre pienamente del potere di valutare il provvedimento algoritmico attraverso i tre vizi tipici di legittimità, ossia la correttezza del procedimento informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione.

Il giudice deve poter ricostruire il percorso svolto nella decisione algoritmica, verificando la costruzione e la creazione del sistema algoritmico, la sua validità tecnica, la sua gestione, la sua utilizzazione più o meno errata.

Ma è ovvio che un giudice che decide contro la previsione di un algoritmo si assume un rischio e, di conseguenza, maggiori responsabilità.

Molto interessante una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 881 del 2020, con la quale è stato precisato che: *‘deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano, capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica’ e ciò ‘a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dell'azione amministrativa affidata all'algoritmo’.*

La legge sull'AI, approvata in Parlamento il 17 settembre (la n. 132 del 2025) di quest'anno, declina il ruolo dell'intelligenza artificiale e segna un quadro normativo nazionale organico volto a bilanciare lo sviluppo tecnologico, la tutela dei diritti, la sicurezza nazionale e le responsabilità istituzionali.

La legge sembra consentire l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria *‘per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale’*, rimettendo alla competenza del Ministero della Giustizia la disciplina degli *‘impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la*

semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie’, oltre al potere di autorizzarne la sperimentazione nei Tribunali e, quindi, nelle Corti, fino alla emanazione del decreto ministeriale, e di fissare linee programmatiche per la formazione dei magistrati e del personale amministrativo.

La legge è importante perché riconosce la centralità della trasparenza dei sistemi, la responsabilità morale e giuridica di chi la utilizza e il rispetto della *privacy* e della dignità delle persone.

Infatti, di grande importanza è il principio di trasparenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie. Si pone l’accento sulla necessità di rendere accessibili e comprensibili le tecniche di trattamento dei dati, così come autorizzare delle verifiche esterne da parti di soggetti indipendenti, al fine di individuare eventuali distorsioni.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera plenaria dell’8 ottobre 2025, ha formalizzato il primo quadro organico di principi e cautele per l’impiego dell’IA, specie generativa e predittiva, nell’attività giudiziaria.

Le condizioni essenziali di ammissibilità sono:

- La IA deve rimanere subordinata all’autonomia valutativa del giudice, operando in una logica di supervisione umana continua;
- Devono essere assicurate la trasparenza e la verificabilità dell’elaborazione algoritmica, garantendo l’assenza di opacità;
- Deve essere garantita la parità informativa tra le parti in ogni fase di eventuale impiego;
- Deve essere rispettata la coerenza con i principi di legalità e giusto processo;

Il principio categorico è che il magistrato detiene la riserva di decisione sull’interpretazione del diritto, la valutazione dei fatti e l’adozione dei provvedimenti. Il giudizio, pertanto, si configura come atto insostituibilmente personale e relazionale, impermeabile alla sostituzione del pensiero libero e critico.

Secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, l'uso della IA è circoscritto alle attività ammissibili e ai compiti procedurali limitati. Tali impieghi devono avvenire con modalità tracciata, sicura e con revisione umana, e tramite strumenti forniti o autorizzati dal Ministero della Giustizia.

In questo ambito circoscritto rientrano:

- Ricerca giurisprudenziale e dottrinale: supporto alla costruzione di stringhe di ricerca e classificazione tematica;
- Gestione documentale: sintesi e creazione di abstract per l'archiviazione interna;
- Supporto amministrativo e organizzativo: redazione di report statistici, gestione dei calendari d'udienza e comparazione documentale;
- Supporto di affari semplici: ausilio in attività seriali e a bassa complessità giuridica con redazione di bozze standardizzate;
- Revisione linguistica: controllo di coerenza sintattica e stilistica; traduzione preliminare di documenti giuridici (subordinata a verifica umana).

Le linee guida offrono un importante ausilio interpretativo, ma deve essere comunque assicurata una modalità d'uso dei software che non affievolisca la funzione giudiziaria: il giudice, infatti, deve restare indiscusso *dominus* della fase decisoria, in quanto deve essere salvaguardato il 'controllo umano significativo', necessario nel momento decisivo, consentendo al giudicante di interpretare il dato, non vincolante, generato dalla macchina su cui si fonderà, seppure non via esclusiva, la sua decisione.

Tale *modus operandi* presuppone l'impiego di algoritmi neutrali e intellegibili, il cui potenziale tasso di errore deve essere reso noto, e che operino con modalità di funzionamento pubbliche ed accessibili agli operatori del diritto, garantendo il contraddittorio tra le parti circa gli *input* da immettere nel sistema al fine di generare un *output* privo di *bias*.

Deve essere consentito sia all'utilizzatore che al destinatario della decisione di comprendere quale sia stato l'*iter* seguito per giungere ad una determinata conclusione: il primo, se in possesso di strumenti utili per contestarla, è legittimato a discostarsi dalla

scelta operata dalla macchina, preservando il proprio libero convincimento e assolvendo all'obbligo di motivazione; il secondo, nell'esercizio del diritto di difesa, è abilitato a criticare l'operato del giudice (e dell'algoritmo) in sede di impugnazione.

Annamaria Fasano – Consigliere di Stato